



COMUNE DI CERVIGNANO DEL FRIULI

Provincia di Udine

Servizio Autonomo

Centrale Unica di Committenza Consortile

FAQ

Oggetto: Procedura aperta per l'affidamento dell'incarico della PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, DEL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA E DELLA DIREZIONE DEI LAVORI DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL MIGLIORAMENTO ANTISISMICO DEL PLESSO SCOLASTICO DI VIA "G. GALILEI" – COMUNE DI TERZO DI AQUILEIA.

CIG: 7441120E77 - N. GARA: 7043613

CUP: H26E18000080001

A seguito delle segnalazione dei concorrenti si pubblicano le FAQ relativa alla procedura in oggetto:

1) Data 16.04.2018

Domanda:

In seguito alla richiesta di chiarimenti pervenuta da parte del referente ONSAI Ordine APPC di Udine in merito a:

- 1) per l'analogia delle categorie vengono riportate tra parentesi le sole cat. E09 e E10, pur rinviando correttamente alle linee guida ANAC n. 1;
- 2) richiesta di applicazione della marca da bollo sulla domanda di partecipazione;
- 3) motivo per la richiesta di un fatturato minimo;
- 4) tra la documentazione da inserire nella busta A, è prevista anche la polizza di responsabilità civile e professionale, che invece è considerata da ANAC quale alternativa alla richiesta del fatturato.

Risposta:

Ritenendo che la risposta alla richiesta di chiarimenti pervenuta dal referente ONSAI Ordine APPC di Udine possa essere utile anche ai concorrenti si esplicita quanto segue:

Osservazione n. 1):

Al punto 5 del disciplinare di gara sono stati indicati, ai fini dell'analogia, tra parentesi gli "ID. Opere" relativi alle "DESTINAZIONI FUNZIONALI" per ogni Categoria di opere in cui rientra l'affidamento in oggetto.

Ciò non esclude l'applicazione di quanto indicato nel paragrafo "SPECIALIZZAZIONE" delle Linee Guida n. 1, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 "Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria" approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 973 del 14.09.2016 ed aggiornate al D.Lgs. 19.04.2017, n. 56 con delibera del Consiglio dell'Autorità n. 138 del 21.02.2018 e più precisamente al punto "2.2.2 - Requisiti di partecipazione" ed al punto "V – Classi, categorie e tariffe professionali" e dall'art. 8 del D.M. 17.06.2016, norme opportunamente richiamate nel disciplinare.

Osservazione n. 2):

Al riguardo dell'assoggettabilità all'imposta di bollo della "Richiesta di partecipazione" (Modello 1) si richiama quanto riportato nella risoluzione 50/E dell'Agenzia delle Entrate e nel Parere dell'ANAC n. 13 del 16.021.2008, nei quali si afferma che solamente le dichiarazioni rilasciate ai sensi degli art.li 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 sono esenti dell'imposta di bollo.

La richiesta di partecipazione indicata nel disciplinare di gara non prevede dichiarazioni inerenti "attestare stati, qualità personali e fatti contenuti in albi, elenchi o pubblici registri, ecc." indicati nell'art. 46 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445", ma espressione delle volontà del concorrente:

- di partecipare;
- di riunirsi;
- di impegno a conferire mandato, ecc.



COMUNE DI CERVIGNANO DEL FRIULI

Provincia di Udine

Servizio Autonomo

Centrale Unica di Committenza Consortile

Pertanto si ritiene non applicabile l'esenzione fiscale di cui all'art. 37 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445.

Osservazione n. 3):

Con riferimento alla motivazione per la quale è stato richiesto il "fatturato globale" si è fatto riferimento al principio di "affidabilità" del contraente che la S.A. deve verificare prima dell'affidamento.

Tale principio verte sostanzialmente su alcuni aspetti, l'affidabilità morale, l'affidabilità tecnica, l'affidabilità economica.

Da ciò deriva che, tralasciando in questa sede gli aspetti sulla moralità e sulla capacità tecnica non pertinenti, è evidente che i concorrenti devono dimostrare non solo di essere in grado di svolgere l'incarico da affidare sotto il profilo tecnico (servizi svolti nel settore di attività, servizi di punta, ecc.) ma anche di essere in grado di gestire la "commessa" nel suo complesso sia dal punto di vista amministrativo che economico.

In tal senso il possesso del "fatturato globale" sembra essere un utile indicatore per valutare la capacità del singolo concorrente di gestire la "commessa" nel suo insieme, si pensi per esempio alla capacità di sostenere i propri costi (dipendenti, collaboratori, spese di studio, ecc.) in relazione alla tempistica dei pagamenti stabilita dalla S.A..

La mancanza di un tale requisito od un livello di "fatturato globale" troppo basso potrebbero provocare notevoli inconvenienti durante le fasi di svolgimento con evidenti ripercussioni per la S.A. nel momento in cui l'aggiudicatario non fosse in grado di sostenere i costi per l'espletamento dell'incarico durante le varie fasi dello svolgimento in attesa che la S.A. provveda ad effettuare i relativi pagamenti.

Sembra poco pertinente e poco efficace quanto proposto dalle Linee Guida n. 1 in merito alla sostituzione del "fatturato globale" con un "livello adeguato di copertura assicurativa" che sembra essere afferente più alla tutela ed alle garanzie che la S.A. deve richiedere che alle capacità del concorrente.

Peraltro va fatto osservare che, in ossequio a quanto indicato dalla Linee Guida, l'importo richiesto risulta proporzionato all'importo a base d'asta (2 volte l'importo a base d'asta nei migliori 3 esercizi degli ultimi 5 anni, il che significa un importo annuo di €. 198.527,99) e non pone ostacoli alla partecipazione.

Osservazione n. 4):

Con riferimento alla richiesta della "Polizza di responsabilità civile" in sede di ammissione alla gara si è fatto riferimento a quanto indicato al punto 4 "Cauzione provvisoria e coperture assicurative" delle Linee Guida n. 1 dell'ANAC :

"4.1. Un quarto principio fondamentale è quello secondo cui la stazione appaltante può chiedere soltanto la prestazione di una copertura assicurativa per la responsabilità civile professionale, per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di competenza ma non anche la c.d. cauzione provvisoria per i concorrenti agli incarichi di progettazione, redazione del piano di sicurezza e coordinamento e dei compiti di supporto al RUP (art. 93, comma 10, codice). La stazione appaltante verifica che la polizza di responsabilità civile professionale del progettista esterno copra anche i rischi derivanti da errori o omissioni nella redazione del progetto esecutivo o definitivo che abbiano determinato a carico della stessa nuove spese di progettazione e/o maggiori costi. I soggetti sopra indicati non sono esentati dall'obbligo di presentazione della cauzione definitiva."

2) Data 16.04.2018

Domanda:

Messa a disposizione dei concorrenti della Relazione geologica.

Risposta:

Si è provveduto a mettere a disposizione dei concorrenti sul sito internet del Comune di Cervignano del Friuli copia della Relazione geologica in calce agli altri documenti di gara.



COMUNE DI CERVIGNANO DEL FRIULI

Provincia di Udine

Servizio Autonomo

Centrale Unica di Committenza Consortile

3) Data 15.05.2018

Domanda:

Si chiede se la polizza di responsabilità civile professionale con copertura pari a € 3.184.867,81 indicata al punto 14.6, deve essere posseduta da ciascun partecipante al RTP o se 1) può essere la somma delle singole polizze professionali; 2) può essere posseduta solo dal capogruppo; 3) può essere sostituita da attestazione di impegno di un'assicurazione a, in caso di vittoria, stipulare l'assicurazione richiesta.

Risposta:

La polizza di responsabilità civile professionale richiesta al punto 14.6 del disciplinare non costruisce un requisito di ammissione alla gara, ma, ai sensi di quanto indicato al punto 4.1 delle Linee Guida n. 1, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 "Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria" (Approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 973 del 14 settembre 2016 ed aggiornate al D.Lgs. 56/2017 con delibera del Consiglio dell'Autorità n. 138 del 21 febbraio 2018, sostituisce la cauzione provvisoria.

In tal senso pertanto il raggruppamento deve dimostrare di possedere la polizza, per gli importi richiesti, nel suo complesso.

Non è in ogni caso ammesso un impegno a costituire la polizza in caso di affidamento dell'incarico.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO